

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 12 gennaio 2026, n. 2

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto integrato agrivoltaico da realizzarsi nei comuni di Ortona (FG) e Orta Nova (FG), di potenza nominale prevista pari a 81,00 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse situate anche nel comune di Stornara (FG).

Proponente: TS Energy 5 S.r.l., con sede legale in Via Borgogna n.2, Milano (MI) C.F. e P. Iva 04274460718.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE

Nel quadro eurounitario, la disciplina in materia di energia e clima è ispirata ai principi della sostenibilità, della neutralità climatica e dell'efficienza energetica. Si richiamano, in ordine cronologico:

- **Protocollo di Kyoto (1997)**, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Italia con **Legge 1° giugno 2002, n. 120**;
- **Accordo di Parigi (COP 21, 2015)**, ratificato dall'Unione europea il **4 ottobre 2016** e dall'Italia con **Legge 4 novembre 2016, n. 204**;
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta **RED II**);
- **Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (Clean Energy Package, 2019)**, composto da:
 - **Direttiva (UE) 2019/944** sull'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/943** sul mercato interno dell'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/941** sulla preparazione ai rischi;
 - **Regolamento (UE) 2019/942** sull'Agenzia ACER;
- **Pacchetto "Fit for 55" (2021)**, che mira a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in coerenza con il **Green Deal europeo**;
- **Regolamento (UE) 2022/2577**, del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- **Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, del 18 ottobre 2023, che aggiorna la direttiva 2018/2001 rafforzando gli obiettivi vincolanti in materia di FER.

Nel sistema italiano, la disciplina in materia di transizione energetica e semplificazione amministrativa ha avuto progressivo sviluppo attraverso i seguenti interventi:

- **Legge 1° marzo 2002, n. 39**, art. 43 (principi direttivi per il recepimento della direttiva sulle FER);
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili e istituisce l'**Autorizzazione Unica (AU)** di cui all'art. 12;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010**, recante *Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, poi integrato dalla successiva direttiva 2018/2001/UE;
- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**, che introduce l'art. 27-bis nel D.Lgs. 152/2006, istituendo il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, recante la disciplina organica della promozione delle FER;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica;
- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 e

notificato all'Italia il 14 luglio 2021;

- **D.L. 1 marzo 2022, n. 17**, convertito con **Legge 27 aprile 2022, n. 34**, recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili*;
- **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con **Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Decreto PNRR 2)**;
- **D.L. 17 maggio 2022, n. 50**, convertito con **Legge 15 luglio 2022, n. 91**, recante ulteriori misure di semplificazione in materia energetica;
- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito con **Legge 21 aprile 2023, n. 41**, per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare;
- **D.L. 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito con **Legge 2 febbraio 2024, n. 11**, in materia di sicurezza energetica e promozione delle FER;
- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con **Legge 29 aprile 2024, n. 56**, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
- **D.M. 21 giugno 2024**, "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- **D.L. 15 maggio 2024, n. 63**, convertito con **Legge 12 luglio 2024, n. 101**, contenente misure urgenti per imprese agricole e disposizioni sugli impianti fotovoltaici a terra;
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190**, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili", che introduce semplificazioni sostanziali per i procedimenti autorizzativi FER.

per ciò che riguarda l'ordinamento normativo della Regione Puglia, si annoverano, in particolare:

- **D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010**, di recepimento delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;
- **Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010**, recante l'individuazione di aree e siti non idonei per specifiche tipologie di impianti FER;
- **L.R. 24 settembre 2012, n. 25**, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- **L.R. 7 novembre 2022, n. 28**, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", che disciplina misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
- **D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901**, recante aggiornamento degli oneri economici e dell'atto unilaterale d'obbligo in capo ai proponenti FER;
- **D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997**, "Atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- **D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295**, "Valutazione di Impatto di Genere – Approvazione indirizzi metodologico-operativi";
- **D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933**, "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti FER".

ATTESO CHE

- Il **D.Lgs. 387/2003**, art. 12, individua gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, soggette ad **Autorizzazione Unica** rilasciata dalla Regione;
- L'**Autorizzazione Unica** è rilasciata mediante un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai sensi della **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e in particolare degli **artt. 14 e ss.** sulla **Conferenza di Servizi**;
- Il **D.Lgs. 104/2017**, art. 27-bis, ha istituito il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, integrando le autorizzazioni necessarie per progetti sottoposti a VIA regionale;
- Il quadro nazionale e regionale in materia di transizione energetica è oggi completato dal **D.Lgs. 190/2024**, che semplifica i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da FER;
- Il **D.Lgs. 387/2003** continua ad applicarsi *ratione temporis* al procedimento de quo;
- La **Regione Puglia**, con le successive deliberazioni (2022–2025), ha aggiornato la propria disciplina amministrativa e programmatica in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione

e sicurezza energetica.

RILEVATO CHE

- La TS Energy 5 S.r.l. (da ora, "Società" e/o "Proponente") con nota del 10/05/2021, acquisita al prot. n. 5023 del 12/05/2021, trasmetteva a questa Sezione Transizione Energetica (da ora, "Sezione") istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.
- Con nota in atti al prot. provinciale n. 23578 del 10/05/2021 presentava istanza di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la Provincia di Foggia (da ora, "Provincia").
- La Provincia con nota prot. n. 36760 del 15/07/2021, acquisita in pari data al prot. n. 7779, comunicava la procedibilità dell'istanza nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione su sito provinciale invitando gli Enti e le Amministrazioni interessati a verificare l'adequatezza e la completezza della documentazione.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 10758 del 14/10/2021, comunicava alla Provincia la rinuncia al procedimento di VIA: N° 2021/0000023578 del 10/05/2021 mentre alla Sezione scrivente presentava istanza di sospensione per 180 giorni del procedimento di Autorizzazione Unica comunicando l'intenzione di *"procedere all'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dinanzi al Ministero della Transizione Ecologica in conformità a quanto disposto dall'art. 31, comma 6 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (conv. cor modificazioni dalla L. n. 108/2021)"*.
- Questa Sezione, prima con nota prot. n. 10791 del 15/10/2021, richiedeva una espressa dichiarazione di esonero di responsabilità da parte della Società per ritardi nella conclusione del procedimento e poi, acquisita la predetta dichiarazione, con nota prot. n. 10908 del 19/10/2021 concedeva la sospensione del procedimento per 180 giorni.
- La Provincia acquisita tale comunicazione con nota prot. n. 54345 del 03/11/2021 comunicava al Proponente, agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolti la chiusura del procedimento e la sua conseguente archiviazione.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 3339 del 19/04/2022, richiedeva una proroga dei termini di sospensione di ulteriori 180 giorni nell'attesa della conclusione del procedimento di VIA dinanzi al il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (da ora, "MASE") già Ministero della Transizione Ecologica.
- La competente Sezione ambientale regionale, con nota prot. n. 9855 del 26/06/2023 comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella riunione del 04/05/2023 (da ora, "DPCM", rif. 77299 del 12/05/2023). Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava di *"... esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto integrato agri-voltaico, sito tra i comuni di Ortona e Orta Nova (FG), con opere di connessione anche nel comune di Stornara (FG), proposto da TS Energy 5 s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 16 del 24 Giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC..."*.
- Questa Sezione con nota prot. n. 11359 del 19/07/2023, effettuata la verifica formale sulla documentazione caricata sul portale istituzionale, invitava la Società al completamento dell'istanza entro 30 giorni; la Società riscontrava con nota del 10/08/2023, acquisita al prot. n. 12148 dell'11/08/2023.
- Successivamente con nota prot. n. 13115 del 26/09/2023, convocava la prima Conferenza di Servizi (da ora, "CdS") per il giorno 27/10/2023 e contestualmente, a seguito della verifica della documentazione inviata secondo quanto al punto precedente, richiedeva un'ulteriore integrazione invitando il Proponente al deposito sul portale istituzionale entro almeno 10 giorni prima della CdS, al fine di non rendere improcedibile il seguito dell'iter autorizzativo; la Società riscontrava con nota del 17/10/2023, acquisita in pari data al prot. n. 13833.
- La prima riunione di CdS si teneva con le modalità previste il 27/10/2023 (in atti nota trasmissione verbale prot. n. 14729 del 15.11.2023). Dal verbale emergeva la penuria di pareri e nullaosta in atti, per cui non risultava possibile concludere il procedimento istruttorio, attesa anche l'assenza del titolo paesaggistico. Nella nota di trasmissione si invitavano, rispettivamente : la Provincia a voler dare

seguito all'istanza di compatibilità paesaggistica presentata dal Proponente e, gli altri enti già convocati, a far pervenire il proprio contributo evidenziando che in assenza sarebbe stato applicato l'istituto del silenzio assenso, ove consentito ex lege.

- Questa Sezione, con nota prot. n. 143448 del 20/03/2024, convocava la seconda seduta di CdS per il giorno 12/04/2024.
- Anche la seconda riunione di CdS si teneva con le modalità previste il 12/04/2024 (in atti nota trasmissione verbale prot. n. 216775 del 25/04/2025). Nel corso dei lavori, come verbalizzati:
 - La Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, aveva comunicato con nota prot. n. 16482 del 29/03/2024 (acquisita in pari data al prot. n. 160255) preavviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/1990 relativo all'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art 91 delle NTA del PPTR. La società aveva controdedotto con nota acquisita al prot. n. 173222 del 09/04/2024.
 - Con riferimento alle misure di compensazione previste dalla Legge 239/2004, dal DM 10.09.2010 e in ultimo dalla LR 28/2022, la Società rendeva noto di aver raggiunto un accordo con i Comuni di Ortona e Orta Nova per quanto riguarda l'importo delle opere.
- Il Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia con nota prot. n. 32521 del 17/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 298853, trasmetteva Determinazione Dirigenziale n. 970 del 17/06/2024. All'interno della menzionata Determinazione, l'Ente richiama il parere non favorevole dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 20/03/2024, che si esprimeva come di seguito: *“Seppure l'intervento proposto non rientra nell'ambito delle perimetrazioni del Sistema delle Tutele relativo ai Beni Paesaggistici ma solo in Ulteriori Contesti del PPTR, La valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori paesaggistici ha evidenziato che l'impianto così come proposto comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio, quale paesaggio agrario che fa da cornice ad importanti elementi architettonici e archeologici”*. L'Ente quindi determinava di non rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR per l'intervento in oggetto.
- Il Comune di Ortona (FG), con nota prot. n. 5446 del 26/06/2024, comunicava di ritenere congruo il prezzo offerto dal Proponente di euro 323.000,00 per opere di compensazione ambientale in relazione alla proposta di realizzazione dell'impianto in oggetto.
- Il Comune di Ortona (FG), con nota prot. n. n. 0011568 del 29/07/2024 acquisita in pari data al prot. n. 11568, comunicava l'accettazione delle misure di compensazione proposte per un importo di 629.760,00 euro.
- In ultimo, la Sezione scrivente, con nota prot. n. 438026 del 01/08/2025, considerati i contributi e la documentazione progettuale in atti, comunicava la conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai fini del conseguimento del titolo di AU.
- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - La Sezione scrivente con nota prot. n. 426650 del 28/07/2025, richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia. Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota prot. 430431 del 29/07/2025.
 - La Sezione scrivente, con note prot. nn. 438799, 439038, 439117, 439147, 439164, 439179, 439192, 439202, 439208 del 04/08/2025 (trasmesse altresì via raccomandate A/R) provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi degli artt.7 ed 8 della Legge 8 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni pervenivano n. 3 osservazioni:

1. da parte della ditta D.P.S. (nota acquisita al prot. n. 449783 del 09/08/2025), riscontrata dalla società con nota acquisita al prot. n. 526820 del 29/09/2025;
 2. Da parte della società [OMISSIS] SOLAR I S.r.l. (nota acquisita al prot. n. 493629 del 13/09/2025) e dei Sigg.ri [OMISSIS] (nota acquisita al prot. n. 496692 del 15/09/2025), entrambe riferite ad un'interferenza tra il progetto in oggetto e quello presentato dalla società [OMISSIS] SOLAR I S.r.l. relativa alla particella [OMISSIS] del foglio [OMISSIS] del Comune di Orta Nova (FG).
 3. Con nota acquisita al prot. 532864 del 30/09/2025, il Proponente riscontrava all'osservazione della società [OMISSIS] SOLAR I S.r.l., chiedendo di non tener conto della richiesta formulata dalla società concorrente.
 4. Successivamente, con nota acquisita al prot. 555543 del 10/10/2025, il Proponente e la società [OMISSIS] Solar I S.r.l. comunicavano congiuntamente "il superamento di ogni potenziale criticità e la piena compatibilità dei rispettivi interventi".
- Questa Sezione precedente, con nota prot. n. 560583 del 13/10/2025, comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo ex art.12 del D Lgs 387/2003 all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi. Contestualmente, richiedeva al Proponente la documentazione propedeutica al rilascio dell'AU.
 - La società, con note acquisite al prot. n. 617639 del 03/11/2025, al prot. 628784 del 07/11/2025 e al prot. 699149 del 10/12/2025, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota di cui al punto precedente. Successivamente, con nota acquisita al prot. 632294 del 10/11/2025, trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato e comunicava l'avvenuto caricamento della documentazione "progetto definitivo" sul portale istituzionale Sistema Puglia.
 - La scrivente Sezione, con nota prot. n. 632516 del 11/11/2025, trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia, per i provvedimenti di competenza previsti nella D.G.R. n. 3029/2010, l'Atto unilaterale d'obbligo con firma digitale sottoscritto dalla società TS Energy 5 S.r.l. in data 10/11/2025 e l'F24 per quietanza.
- Il suddetto Atto Unilaterale d'Obbligo veniva repertoriato al n. 27001 del 17/11/2025.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, prot. n. 1797 del 15/01/2024:**
"In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione territoriale con i fogli in riferimento, concernenti il procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le limitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte sulle aree circostanti, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n.66".
- **Ministero della Difesa, Comando Marittimo Sud, prot. n. 26483 del 01/07/2025:**
"si trasmette copia del foglio in riferimento d), con il quale lo scrivente Comando Interregionale Marittimo Sud ha già partecipato le proprie determinazioni relative al progetto indicato in argomento".
in precedenza
- **Ministero della Difesa, Comando Marittimo Sud, prot. n. 33148 del 01/10/2023:**
"In riscontro alla nota in riferimento c), con la quale la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 27 ottobre p.v., afferente alla realizzazione dell'impianto agri-voltaico indicato in argomento, si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del suddetto impianto, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota".
- **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 31103 del 19/12/2023:**
"In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando..... ESPRIME,

limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx”.

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio di Puglia - Dir. Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 5490 del 25/03/2024:**

“Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio (datato ottobre 2023), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica”.

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 169914 del 31/08/2023:**

“Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla società TS ENERGY 5 S.r.l. come da documentazione progettuale presentata. Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della società TS ENERGY 5 S.r.l. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il 29/08/202, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica e pertanto non ci sono interferenze”.

- **Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n. 17238 del 27/11/2023:**

“esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni: siano attuati tutti gli adempimenti del D.Lgs 81/08 ss.mm ii. comprensivi di quelli previsti dal DM 2/09/2021, essendo il DM 10/03/98, indicato in relazione, abrogato”.

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria –Trani e Foggia, prot. n. 11468, del 23/10/2023**

“questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere: Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot. 2649 del 10/03/2022 nell'ambito della Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che: 1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell'istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree: a) nei punti di interferenza diretta dell'impianto fotovoltaico con tracce di viabilità antica note in letteratura da fotointerpretazione; b) nei 4 punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione con tracce di viabilità antica note in letteratura da fotointerpretazione; c) nei 13 punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione con limites centuriali; d) nei punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione con il villaggio neolitico trincerato in loc. Grassano censito come area a rischio archeologico nel vigente PPTR. 2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere

archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza".

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. n. 120818 del 25/03/2024:**

"Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021".

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, prot. n. 13136 del 25/10/2023:**

"Tutto ciò premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE agli attraversamenti, subordinato all'impegno di presentare istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

il cavidotto interrato posto in opera longitudinalmente al tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente e non anche su aree agricole, ai sensi dei c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR; vengano acquisiti il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto;

siano previste opere di natura compensativa dell'impianto di produzione lungo i due bordi del Regio Tratturello n. 52, al fine di garantirne la leggibilità, per una lunghezza non inferiore a 5 volte la misura dei fronti del campo fotovoltaico situati a distanza minore di 500 dal Tratturello, secondo i criteri progettuali espressi nel redigendo DRV: in particolare, lungo i bordi del tracciato originale del tratturo, si preveda la piantumazione di alberature di specie autoctone ad alto fusto, di altezza minima di 2 metri, rispettando una distanza tra le piante di circa 50 metri, con specie arboree da concordare con questo Servizio;

eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 17099 del 05/10/2023:**

"Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a seconda della titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua eventualmente interessato/i dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 430431 del 29/07/2025:**

"Con riferimento all'impianto e alla nota in oggetto, acquisita con prot. 426728 del 28/07/2025, con la quale codesta Sezione ha invitato questo Servizio a "voler fornire il proprio contributo istruttorio", si richiama la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, prot. n. 383123 del 08/07/2025:**

"...verificata la compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023, si impone che durante la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sia garantita la protezione della falda acquifera e il rispetto delle seguenti condizioni ambientali: l'approvvigionamento idrico per il sostentamento delle specie vegetali sia realizzato nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa idrica: l'impianto d'irrigazione previsto in progetto include la realizzazione di 6 pozzi artesiani da sottoporre a richiesta di Autorizzazione all'emungimento presso l'Autorità Competente (Provincia di Foggia), pertanto la sostenibilità idrica dell'impianto resta subordinata all'ottenimento della Concessione all'emungimento e alla compatibilità di tale concessione con le specie da impiantare;

alla luce delle indicazioni di cui alla DGR n. 257 del 10.03.2025 con cui la Regione Puglia ha adottato

il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025 Fase 2, si rileva che risulta premiale l'approvvigionamento della risorsa idrica derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso in agricoltura;

nella scelta e gestione delle operazioni colturali da eseguire è essenziale che siano rispettate le misure presenti nel Piano di Azione Nitrati (D.G.R. n. 32 del 29 gennaio 2025);

durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;

nell'area in esame sia garantito il principio dell'invarianza idraulica;

sia prevista una fase di ripristino della situazione ante operam, nella quale il rinterro degli scavi venga realizzato con materiale naturale, permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato);

la permeabilità del terreno post intervento risulti invariata rispetto al valore pre intervento;

nella realizzazione delle fondamenta dei pannelli sia privilegiata la tecnica del palo infisso;

i volumi tecnici a servizio dell'impianto, di qualsiasi genere e con qualsiasi funzione, siano realizzati del volume strettamente necessario a contenere le apparecchiature e a svolgersi le attività funzionali all'impianto;

le aree esterne ai manufatti civili siano lasciate naturalmente permeabili. L'eventuale viabilità interna, strettamente necessaria, sia realizzata con stabilizzato e/o materiale drenante;

in generale, quale materiale di rinterro degli scavi anche per le opere accessorie (muri di confine, manufatti interni, etc.), sia utilizzato prioritariamente il materiale escavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti; sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente;

si assicurino, anche mediante regimentazione delle acque meteoriche, che le opere a farsi (ed in particolare la viabilità), sia in fase di lavorazione che ad impianto ultimato, non creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento;

le aree destinate all'alloggiamento di sistemi elettronici, elettrici ed elettromeccanici contenenti oli e/o dielettrici e/o materiale inquinante siano isolate dal terreno, allocate su superfici impermeabilizzate, su piano inclinato per il recupero della frazione liquida eventualmente;

nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;

nelle aree di progetto il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016".

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 13321 del 23/10/2023:**

"Poiché, i terreni coinvolti dall'intervento e opere connesse, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare i Comuni di Orta Nova, Ortona e Stornara, si attesta che per detti Comuni non risultano terreni gravati da Uso Civico".

- **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, prot. n. 32521 del 17/06/2024, trasmissione Determinazione n. 970 del 17/06/2024:**

"Il dirigente..... Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 12/06/2024 che ha formulato il seguente parere: "La Commissione Paesaggio ha esaminato le osservazioni al preavviso di diniego pervenute in data 08/04/2024 prot. 18045 ed ha rilevato che le stesse per lo più non risultano essere di natura tecnica bensì giurisprudenziale. Inoltre, le succitate osservazioni, non rispondono in alcun modo a quanto espresso nel preavviso di diniego da questa Commissione Paesaggistica e quindi non è stato possibile fare una nuova valutazione sulla base di una rimodulazione progettuale congrua alle prescrizioni del preavviso di diniego. Per ciò che attiene a quanto controdedito rispetto all'applicazione della normativa del PPTR in materia di agrivoltaico si fa esplicito riferimento alla sentenza del TAR Lecce 00167/2024,

in cui si legge “ancora, il fatto che l’installazione di un impianto agrivoltaico sia connotato da maggiore sostenibilità ambientale rispetto ad altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili – come, ad esempio, il fotovoltaico – non costituisce una circostanza di per sé sufficiente per imporre, in maniera sostanzialmente automatica, un giudizio di assenso da parte dell’Amministrazione considerato che ogni singolo intervento, in assenza di diversa assoluta previsione normativa, va sempre valutato in funzione dello specifico impatto territoriale, paesaggistico, ambientale e rurale su cui esso è destinato ad operare [...]”. In ultimo, per ciò che concerne la sentenza “TAR Basilicata, sent. 426/2023”, così come riportata nelle osservazioni, si fa presente che la sentenza n. 426/2023 del TAR Potenza è stata sospesa dal Consiglio di Stato sez.IV con ordinanza cautelare (N. 03426/2023 REG.PROV.CAU. N. 06894/2023 REG.RIC.). Per quanto detto si conferma il parere contrario”.....DETERMINA DI NON RILASCIARE l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, al proponente Ts Energy 5 S.R.L per l’intervento di seguito descritto: “Impianto Integrato Agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN di potenza nominale pari a 81,00 MW, localizzato nei Comuni di Ortona e Orta Nova (FG)”.

• **Comune di Ortona (FG) Settore Lavori Pubblici - Urbanistico, prot. n. 5446 del 26/06/2024:**

“Con riferimento all’intervento in oggetto e alla nota del 05/03/2024, protocollata presso quest’ente al n. 1947, che per comodità si allega alla presente, lo scrivente per quanto di competenza, eseguite le relative verifiche e con specifico riferimento alla parte ricadente nel territorio del comune di ORTONA, RITIENE congruo il prezzo offerto per opere di compensazione ambientale in relazione alla proposta di realizzazione di un Impianto Integrato Agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN di potenza nominale pari a 81,00 MW, localizzato nei Comuni di Ortona, Orta Nova e Stornara (FG)”.

• **Comune di Orta Nova (FG) Area Tecnica, prot. n. 11568 del 29/07/2024: “**

ACCETTAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE PER L’INSTALLAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI TRA IL COMUNE DI ORTA NOVA E LE SOCIETA’ TS ENERGY 5 SRL E.....Con la presente, lo scrivente Comune comunica che, in relazione agli impianti di cui all’oggetto, sono state accettate le seguenti misure di compensazione offerte rispettivamente dalle società:.....TS ENERGY 5 S.R.L. per un importo pari a € 629.760,00 (euro seicentoventinovemilasettecentosessanta/00”.

• **ANAS S.p.A., prot. n. 295605 del 09/04/2024:**

“..., esaminata la documentazione inviata, si comunica che l’area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada”.

• **Consorzio di Bonifica della Capitanata, prot. n. 27305 del 21/11/2023:**

“Dall’esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell’istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica, sia con la rete di adduzione e di distribuzione del Comprensorio Irriguo della Sinistra Ofanto, Distretto 11.

Rete Idrografica

“Si ritiene che le modalità innanzi descritte per l’attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l’attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto potrà esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori purché negli attraversamenti, da uniformare alle richiamate prescrizioni, vengano rispettate anche le seguenti condizioni: 1) La presenza degli elettrodotti venga segnalata adeguatamente per mezzo di apposite paline, ancorate al tubo di protezione dei cavi elettrici ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00; 2) Prima dell’inizio dei lavori venga acquisita l’autorizzazione idraulica della Autorità Idraulica, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523; 3) Prima dell’inizio dei lavori venga acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale; 4) Prima dell’inizio dei lavori venga acquisita l’autorizzazione all’uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013.

Rete di adduzione e distribuzione irrigua

“Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle

stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.5/2 + 3$) per condotte fino a Φ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.5/2 + 3$) per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.5/2 + 3$) per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrodotti interrati)

1) Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da Φ 300 a Φ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da Φ 600 a Φ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a Φ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;

2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);

3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;

4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;

5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;

6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;

2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;

3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento;

4) Nel caso di adduttori di grosso diametro in luogo della incamiciatura potrà prevedersi la protezione delle condotte rispetto ai carichi indotti dal transito di mezzi di trasporto e macchine operatrici mediante piastre di conglomerato cementizio armato di adeguate dimensioni ed opportunamente armate.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica ed alla estinzione di quelle non più necessarie”.

- **RFI Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 179 del 02/08/2021:**

“Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l’indirizzo di Rete l’erroviaria Italiana S.p.A.”.

- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 157 del 10/08/2021:**

“...Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società”.

- **TERNA S.p.A., prot. n. 125529 del 05/12/2023:**

“Ci riferiamo alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/A20230117674 del 17.11.2023), per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

in data 16.02.2019 la Società ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 100 MW nel Comune di Ortona (FG);

in data 15.05.2019 con lettera prot. TERNA/P20190034969 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra esce alla linea a 150 kV “CP Ortona SE Stornara previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN “Foggia - Palo del Colle”;

in data 12.09.2019 la Società ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;

IN DATA 10.03.201 con lettera prot. TERNA/P20210019435 Terna ha comunicato l’esito favorevole della voltura dell’iniziativa a favore della Società TS.ENERGY 5 S.r.l.;

in data 21.02.2022 con lettera prot. TERNA/A20220014506 la Società TS Energy 5 S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione.

in data 07.03.2022 TERNA con lettera prot. TERNA/P20220019330 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Vi informiamo infine che il valore di potenza dell’impianto di cui all’oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente)”.

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot.n. 24458-P del 30/06/2022:**

“A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente ed il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate e le integrazioni pervenute, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società TS Energy 5 S.r.l.. per il progetto Realizzazione di un “impianto integrato agri-voltaico”, costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 81 MWp e opere di connessione alla RTN in AT nei comuni di Ortona e Orta Nova (FG).

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l’elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra

rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022".

• **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04/05/2023, trasmesso con nota prot. n. 88480 del 31/05/2023:**

"IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023.....DELIBERA fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto integrato agri-voltaico, sito tra i comuni di Ortona e Orta Nova (Fg), con opere di connessione anche nel comune di Stornara (Fg), proposto da TS Energy 5 s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 16 del 24 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dal parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

CONSIDERATO CHE

con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- La Sezione scrivente con nota prot. n. 426650 del 28/07/2025. richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia.
Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota prot. 430431 del 29/07/2025.
- La Sezione con note prot. nn. 438799, 439038, 439117, 439147, 439164, 439179, 439192, 439202, 439208 del 04/08/2025 (trasmesse altresì via raccomandate A/R) provvedeva a trasmettere propria nota di "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi degli artt.7 ed 8 della Legge 8 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni.
- Nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni le osservazioni sopra richiamate, riscontrate come anzidetto.

con riferimento alle misure di compensazione dovute dai proponenti di impianti e infrastrutture energetiche, a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- La Società con nota acquisita al prot. n. 699149 del 10/12/2025, ha fornito dichiarazione di impegno a corrispondere ai comuni interessati dal progetto *"le misure di compensazione ambientale così come definite nel corso del procedimento autorizzativo e come riportato nei documenti di seguito allegati, relativo al progetto di un "impianto integrato agrivoltaico (da ora, "impianto") da realizzarsi nei comuni di Ortona (FG) e Orta Nova (FG), di potenza nominale prevista pari a 81,00 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse situate anche nel comune di Stornara (FG)", codice AU GR4AZG8, presentato dalla TS ENERGY 5 S.r.l. CF e P: IVA 04274460718. I compensi con scopo compensativo ambientale ammontano per il Comune di Orta Nova a € 629.760,00 e per il Comune di Ortona a € 323.000,00".*
Tanto in ordine alle misure di compensazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica".

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Il Proponente, con note acquisite al prot. n. 617639 del 03/11/2025, al prot. 628784 del 07/11/2025 e al prot. 699149 del 10/12/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, firmato digitalmente e depositato nella sezione C “Progetto Definitivo” del portale Sistema Puglia, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell’impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato che *“le opere permanenti di progetto non ricadono in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.”*.
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- impegno a presentare il piano di utilizzo in conformità all’Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, *“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”*.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo;
- La Società con nota acquisita al prot. n. 699149 del 10/12/2025, ha fornito dichiarazione di impegno a corrispondere ai comuni interessati dal progetto *“le misure di compensazione ambientale così come definite nel corso del procedimento autorizzativo e come riportato nei documenti di seguito allegati, relativo al progetto di un “impianto integrato agrivoltaico (da ora, “impianto”) da realizzarsi nei comuni di Ortona (FG) e Orta Nova (FG), di potenza nominale prevista pari a 81,00 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse situate anche nel comune di Stornara (FG)”*, codice AU GR4AZG8, presentato dalla TS ENERGY 5 S.r.l. CF e P: IVA 04274460718. I compensi con scopo compensativo ambientale ammontano per il Comune di Orta Nova a € 629.760,00 e per il Comune di Ortona a € 323.000,00”.

Tanto in ordine alle misure di compensazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica".

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 560583 del 13/10/2025, agli esiti istruttori, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto. Richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 10/11/2025 è stato sottoscritto dal rappresentante legale della TS Energy 5 S.r.l. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 632516 del 11/11/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il n. 27001 del 17/11/2025.
- il progetto definitivo, già caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica, adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0350989_20251104, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto integrato agrivoltaico da realizzarsi nei comuni di Ortona (FG) e Ortona Nova (FG), di potenza nominale prevista pari a 81,00 MWe, connesso a sottostazione di utenza 30/150 kV (già autorizzata con DD 309/2024) sita in Ortona Nova (FG), a sua volta connessa mediante collegamento (già autorizzato con DD 309/2024) in antenna a 150 kV con la SE RTN a 150 kV (già autorizzata con D.D. 202/2018) sita in Stornara (FG), da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV "CP Ortona Nova – SE Stornara".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER

Arch. Tommaso Amante

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -****Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1:

- “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
 - la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
 - D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0– Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
 - la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
 - la LR 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”
 - la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
 - il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
 - il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee- per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 88480 del 31/05/2023 acquisita in pari data al prot. n. 8515 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, trasmetteva la notifica della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella riunione del 04/05/2023 (da ora, "DPCM", rif. 77299 del 12/05/2023). Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava di *"... esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto integrato agri-voltaico, sito tra i comuni di Ortona e Orta Nova (FG), con opere di connessione anche nel comune di Stornara (FG), proposto da TS Energy 5 s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 16 del 24 Giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC..."*.
- In merito alle valutazioni paesaggistiche, il Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia con nota prot. n. 32521 del 17/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 298853, trasmetteva Determinazione Dirigenziale n. 970 del 17/06/2024. All'interno della menzionata Determinazione, l'Ente richiama il parere non favorevole dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 20/03/2024, che si esprimeva come di seguito: *"Seppure l'intervento proposto non rientra nell'ambito delle perimetrazioni del Sistema delle Tutele relativo ai Beni Paesaggistici ma solo in Ulteriori Contesti del PPTR, La valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori paesaggistici ha evidenziato che l'impianto così come proposto comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio, quale paesaggio agrario che fa da cornice ad importanti elementi architettonici e archeologici"*. L'Ente, pertanto, determinava di non rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, per l'intervento in oggetto.
- Al riguardo la Sezione scrivente, nella menzionata nota prot. 560583 del 13/10/2025 di conclusione dell'attività istruttoria, osservava che nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2023, sottolineava che:
 - sebbene il Ministero della Cultura ha evidenziato che *"all'interno della zona di visibilità teorica, c.d. area buffer, di circa 3 Km di raggio intorno all'area del progetto, definita con determinazione dirigenziale della regione Puglia n. 162 del 6 giugno 2014, sono presenti beni paesaggistici, tra i quali corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, segnalazioni architettoniche, aree appartenenti alla rete dei tratturi, nonché strade a valenza paesaggistica"*, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c quater) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa, rilevando di seguito che l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;
 - come riferito nel DPCM (pag. 6), la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *"i pannelli fotovoltaici sono collocati in aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da FER, come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia"*;
 - come rileva il summenzionato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il cavidotto interferito sarà interrato e tutti gli attraversamenti saranno realizzati tramite la tecnica della c.d. trivellazione orizzontale controllata (TOC).
- Questa Sezione con nota prot. n. 560583 del 13/10/2025, agli esiti istruttori, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

DATO ATTO CHE:

- Con la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO

l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla TS Energy 5 S.r.l. in data 10/11/2025 e successivamente repertoriato con il n. 27001 del 17/11/2025.

FATTI SALVI

- gli obblighi in capo alla Società Proponente tra i quali, oltre a quelli indicati nell'articolato a seguire, il dover garantire la conduzione agraria del suolo per l'intero periodo di esercizio dell'impianto agrovoltaiico;

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 560583 del 13/10/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q. "Supporto tecnico biometano e FER", confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **TS Energy 5 S.r.l.** (C.F. e P. Iva 04274460718) con sede legale in Via Borgogna n.2, Milano (MI), dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- impianto integrato agrivoltaiico da realizzarsi nei comuni di Ordona (FG) e Orta Nova (FG), di potenza nominale prevista pari a 81,00 MWe, connesso a sottostazione di utenza 30/150 kV (già autorizzata con DD 309/2024) sita in Orta Nova (FG), a sua volta connessa mediante collegamento (già autorizzato con DD 309/2024) in antenna a 150 kV con la SE RTN a 150 kV (già autorizzata con D.D. 202/2018) sita in Stornara (FG), da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV "CP Ortanova – SE Stornara".

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso

comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **TS Energy 5 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrovoltica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrovoltica nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i*

pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 438026 del 01/08/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022,

è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte

integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte agrovoltica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte agrovoltica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 34 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Puglia;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria –Trani e Foggia;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CT VIA e alla CT PNRR/PNIEC;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "Puglia";
 - alla Regione Puglia:
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
 - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture: Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Autorità Idraulica;
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Servizio Amministrazione Beni Del Demanio Armentizio, ONC E Riforma Fondiaria;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale; Sezione Coordinamento Servizi Territoriali; Servizio Territoriale Foggia;
 - alla Provincia di Foggia;
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
 - ad A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Foggia
 - ad ANAS S.p.a.;
 - al Consorzio di Bonifica della Capitanata;
 - ad ENAC – AOT;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - al Comune di Orta Nova (FG);
 - al Comune di Ordona (FG);
 - al Comune di Stornara (FG);
 - a Terna S.p.A.;
 - ad Enel Spa;

- al GSE S.p.A.
- ad InnovaPuglia S.p.A.

alla TS Energy 5 S.r.l. in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Vista Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00003

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace